

NOTA SINTETICA PRINCIPALI CONTENUTI

LEGGE DI BILANCIO 2026

Norme d'interesse di Comuni e Città Metropolitane

Sommario

Interventi di rigenerazione urbana (Art.1, comma 23)	4
Disposizioni in materia di requisiti patrimoniali per fruire dei servizi erogati dagli enti locali (Art.1, commi 32-34).....	4
Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (Art. 1, co.da 82-101)	4
Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti territoriali (Art. 1, commi 102-110).....	5
Estensione del patrimonio informativo dell'Agenzia delle entrate – Riscossione (Art. 1, commi 117-118).....	5
Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori (Art. 1, commi 222-223)	5
Comunità estive per bambini e per anziani (Art. 1, comma 224)	6
Rifinanziamento del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza (Art. 1, commi 229-233)	6
Disposizioni in materia di detassazione del trattamento accessorio (Art. 1, comma 237)	7
Trattamento economico accessorio per unione dei Comuni (Art. 1, comma 238)	7
Disposizioni per favorire il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo dell'amministrazione economico-finanziaria (Art. 1, commi 248-249).....	7
Piano nazionale di azioni per la salute mentale (Art. 1, comma 346)	8
Crediti d'imposta nella ZES unica e nelle zone logistiche semplificate (Art. 1, comma 438).....	8
Misure in materia di rinnovamento e potenziamento degli impianti da fonti rinnovabili (Art. 1, comma 467).....	8
Addizionale d'imbarco aeroporti dell'Emilia Romagna (Art. 1, commi 481-484)	8
Misure in materia di definizione e applicazione dei prezziari relativi ai prodotti, alle attrezzature e alle lavorazioni degli appalti di lavori (Art. 1, commi 487-494).....	9
Misure in materia di istruzione (Art. 1, commi 518-519)	9
Bonus valore cultura (Art. 1, commi 538-549)	10
Modifica al Codice dei contratti pubblici per attuazione PNRR (Art. 1, comma 623).....	10
Esigenze connesse alla ricostruzione (Art. 1, commi 631-634)	10
Anticipazioni di liquidità e FAL delle Regioni (Art. 1, commi 638-644)	11
Tavolo tecnico Mef-Interno-Anci su cancellazione e restituzione delle anticipazioni di liquidità (Art. 1, comma 645)	11
Modifiche in materia di approvazione del bilancio consolidato (Art. 1, commi 647-648)	12
Aliquote addizionale comunale IRPEF (Art. 1, comma 650)	12
Modifica delle modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità e altre misure per il miglioramento della capacità di riscossione degli enti locali (Art. 1, comma 659)	12
Utilizzo risorse accantonate fondo pluriennale vincolato (Art. 1, comma 660)	13
Riscossione delle entrate locali e AMCO Spa (Art. 1, comma 662)	13
Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) per gli enti in dissesto (Art. 1, comma 663).....	13

Revisione delle regole di utilizzo degli avanzi vincolati da parte degli enti in disavanzo (Art. 1, comma 664)	14
Tasso interesse Comuni in dissesto (Art. 1, comma 665)	14
Interventi in materia di federalismo demaniale, anticipazioni di tesoreria e fondo per l'assistenza ai minori (Art. 1, commi 666, 672, 673).....	14
Fondo per l'armonizzazione trattamenti accessori personale comunale (Art. 1, comma 674) ..	14
Proroga termini delibere TARI (Art. 1, comma 677).....	15
Facilitazione rinegoziazione mutui (Art. 1, comma 678-679).....	15
FSC-Roma Capitale (Art. 1, commi 680-681).....	15
Estinzione anticipata prestiti obbligazionari (Art. 1, comma 682)	16
Proroga disposizioni in materia di imposta di soggiorno-Giubileo 2025 (Art. 1, co. 683-684)	16
Finanziamento dissesti (Art. 1, commi 685-686)	16
Norma in materia di ripartizione fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti (Art. 1, comma 687)	16
Attenuazione blocco trasferimenti in caso di inadempimenti degli enti locali (Art. 1, comma 689)	17
Disposizioni per la semplificazione e la continuità amministrativa dei comuni di piccole dimensioni (Art. 1, comma 691)	17
Definizione e monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni - LEP (Art. 1, co. 696-714)....	17
Rifinanziamento fondo morosi incolpevoli (Art. 1, comma 759)	19
Finanziamento Piano Casa Italia 2027-2028 (Art. 1, comma 784).....	19
Norma contabilizzazione saldi Città metropolitane e Province (Art. 1, comma 834)	20
Misure in materia di investimenti territoriali (Art. 1, comma 830)	20
Maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi (Art. 1, comma 831-832).....	20
Concorso segretari comunali (Art. 1, comma 833).....	21
Modalità di recupero dei contributi della finanza pubblica delle risorse eccedenti negli enti locali (Art. 1, commi 835-838)	21
Iniziative per il contrasto all'antisemitismo (Art. 1, comma 851)	21
Disposizioni in materia di tributi locali (Art. 1, commi 853-858).....	21
Interventi zona di rispetto (Art. 1, comma 911)	22

Interventi di rigenerazione urbana (Art.1, comma 23)

La norma disciplina la fattispecie in cui gli eventuali interventi di rigenerazione urbana previsti da specifiche leggi regionali, anche di demolizione e ricostruzione, che prevedano:

- a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
- b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse,
- c) l'ammissibilità delle modifiche alla destinazione d'uso,
- d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi esistenti,

possano riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta per cui sia stato rilasciato o conseguito (quindi anche con silenzio assenso) il titolo abilitativo in sanatoria anche ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e del decreto legge 30 settembre, n. 269 convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.

Lo scopo del legislatore parrebbe quello di superare orientamenti giurisprudenziali - anche molto recenti - che tendono a limitare fortemente la trasformabilità degli immobili condonati (secondo alcune sentenze, trattandosi di interventi eseguiti in contrasto con la disciplina urbanistica-edilizia, tali immobili si possono solo 'manutenere', e se eventualmente demoliti non possono essere ricostruiti).

Disposizioni in materia di requisiti patrimoniali per fruire dei servizi erogati dagli enti locali (Art.1, commi 32-34)

La norma interviene sui criteri patrimoniali per l'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali agevolate erogate dagli enti locali, ampliando il concetto di patrimonio mobiliare rilevante ai fini della valutazione della situazione economica del nucleo familiare.

In particolare, nel calcolo dei requisiti patrimoniali vengono espressamente incluse anche le giacenze detenute all'estero in valuta, le criptovalute e le somme trasferite all'estero sotto forma di rimesse di denaro, comprese quelle effettuate tramite sistemi di money transfer o mediante invio di contante non accompagnato.

La norma demanda a un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, l'adozione delle misure attuative e la modifica del regolamento ISEE (DPCM n. 159/2013), al fine di recepire tali nuove componenti patrimoniali, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (Art. 1, commi da 82-101)

La norma dispone un'ulteriore definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R). L'intervento riguarda i carichi affidati dal 2000 al 2023, esclusivamente con riferimento alle liquidazioni d'ufficio per omesso versamento e per controlli riguardanti le detrazioni e le deduzioni d'imposta Irpef e IVA (artt. 36-bis e 36-ter, DPR 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter, DPR 633/1972), nonché gli omessi versamenti di contributi previdenziali.

Si tratta quindi di una misura che non comprende in alcun modo i carichi affidati all'AdE-R da parte degli enti territoriali.

La definizione agevolata permette di pagare un importo ridotto, eventualmente rateizzato, comprensivo dell'imposta o contributo richiesti e degli oneri connessi alla riscossione, con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti territoriali (Art. 1, commi 102-110)

La norma riprende una facoltà inserita nello schema di decreto delegato per l'attuazione dell'art. 14 della Delega fiscale, assegnando agli enti locali e alle Regioni la possibilità di introdurre sui tributi e sulle entrate patrimoniali di propria competenza – con particolare (ma non esclusivo) riguardo a crediti di difficile esigibilità – forme di definizione agevolata che prevedano l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, al fine di favorire lo smaltimento dei crediti pregressi.

La norma prevede l'emanazione di un atto regolamentare locale che richiede, entro un termine non inferiore a 60 giorni, l'adempimento di obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti, con esclusione degli interessi ed eventualmente anche delle sanzioni. La definizione agevolata può intervenire anche nei casi di procedure di accertamento già in corso o di controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'ente locale.

Nel caso in cui sia la legge statale a prevedere forme di definizione agevolata, gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione a società miste o in house, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario. Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.

La norma non è coordinata con la nuova rottamazione dei carichi iscritti a ruolo tra il 2000 e il 2023, disposta con l'art. 23 dello stesso ddl Bilancio, che interviene sui carichi di competenza dell'Agenzia delle entrate e degli enti previdenziali e non reca alcun dispositivo attraverso il quale gli enti territoriali possano segnalare l'adesione anche per le entrate di propria competenza già affidate alla riscossione di AdE-R.

Estensione del patrimonio informativo dell'Agenzia delle entrate – Riscossione (Art. 1, commi 117-118)

Nell'ambito della Riforma PNRR relativa all'amministrazione fiscale, la norma in commento amplia le fonti informative a disposizione dell'AdE-R, con riferimento ai dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo, ai fini delle attività di pignoramento presso terzi. È previsto un provvedimento attuativo del Direttore dell'Agenzia delle entrate, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.

Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori (Art. 1, commi 222-223)

Come richiesto da ANCI, la norma stabilizza, a decorrere dal 2026, il fondo di 60 milioni annui a favore del potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi comunali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

Criteri di riparto e monitoraggio degli interventi finanziati sono demandati ad un decreto del Ministro per le politiche della famiglia da emanarsi entro il 30 marzo di ogni anno.

Comunità estive per bambini e per anziani (Art. 1, comma 224)

La norma autorizza una spesa massima di 550.000 euro per il 2026 e di 700.000 euro per il 2027 (in aumento rispetto alla previsione vigente pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026-2027), per la realizzazione, anche mediante ricorso a progetti di partenariato pubblico-privato, di progetti volti alla realizzazione di comunità estive per bambini e per anziani, anche mediante la rigenerazione di edifici dismessi.

Rifinanziamento del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza (Art. 1, commi 229-233)

La norma rifinanzia il fondo per il contrasto alla violenza di genere, con particolare riguardo al sostegno ai centri antiviolenza e all'introduzione di sostegni diretti alle donne vittime di violenza.

In particolare prevede un incremento delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, per un importo pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2026, 9 milioni di euro per l'anno 2027 e 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, da destinare al c.d. "reddito di libertà".

Introduce, altresì, la possibilità per le donne vittime di violenza di genere, destinatarie di interventi di protezione, di avere accesso a tutti quei servizi, strumenti e agevolazioni la cui fruizione è subordinata alla presentazione del proprio indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

A tale scopo, istituisce un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 6 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027.

I criteri e le modalità di attuazione delle misure suddette saranno individuati attraverso un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della disposizione.

Infine, istituisce un apposito fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, da ripartire tra i Comuni per l'erogazione di contributi in favore delle scuole secondarie di primo e secondo grado. al fine di incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale attività educative, con riferimento alla violenza contro le donne, nonché in materia di pari opportunità, diritto all'integrità fisica, consapevolezza affettiva e rispetto reciproco, anche con il coinvolgimento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti. I criteri e le modalità di attuazione delle misure suddette sono individuati attraverso un decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Disposizioni in materia di detassazione del trattamento accessorio (Art. 1, comma 237)

La norma – per il 2026 – consente anche ai dipendenti di Comuni e Città Metropolitane di scegliere di assoggettare i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi anche delle indennità di natura fissa e continuativa, entro il limite di 800 euro, ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.

La norma si applica solo ai dipendenti titolari di un reddito di lavoro non superiore a 50mila euro.

Va detto che la norma in questione non riflette quanto auspicato da ANCI per avviare un processo di perequazione dei trattamenti economici dei dipendenti degli enti locali rispetto agli altri comparti, in quanto non aiuta a sbloccare i trattamenti economici accessori dei dipendenti in quei Comuni che – a causa dei tetti finanziari ancora vigenti – non avevano potuto beneficiare della norma del luglio scorso.

Trattamento economico accessorio per unione dei Comuni (Art. 1, comma 238)

La norma recepisce le indicazioni operative della RGS, disciplinando le modalità con cui le Unioni di comuni possono applicare la norma del D.L. PA che ha previsto la possibilità per i Comuni di incrementare le risorse da destinare alla contrattazione di secondo livello anche in deroga ai vincoli finanziari ai trattamenti accessori, ma nel rispetto della sostenibilità finanziaria.

In dettaglio, la norma consente ai Comuni che aderiscono a unioni di comuni, comunità montane o comunità isolate/di arcipelago di trasferire a tali enti una quota delle risorse aggiuntive confluite nella componente stabile dei propri Fondi. Questo trasferimento deve avvenire con una corrispondente e permanente riduzione della componente stabile del Fondo del Comune cedente, riduzione che deve essere certificata dall'organo di revisione. In sostanza, l'incremento di risorse viene redistribuito all'interno delle forme associative tra enti locali, senza generare nuova spesa complessiva e garantendo l'equilibrio finanziario.

Disposizioni per favorire il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo dell'amministrazione economico-finanziaria (Art. 1, commi 248-249)

La norma permette l'incremento degli incentivi per il personale dell'Amministrazione finanziaria fino al 60 per cento del valore 2025, in relazione ad obiettivi di recupero, ivi compresi gli esiti dell'adesione volontaria a provvedimenti di recupero e il controllo delle richieste di rimborso e agevolazione.

Si osserva che la norma è ad esclusivo beneficio dell'amministrazione finanziaria, rivelando un'esigenza di impulso alle attività di recupero che dovrebbe essere considerata anche con riguardo alla gestione delle entrate locali, come l'Anci sta da tempo chiedendo attraverso la revisione della disciplina di cui al co. 1091 della legge 145/2018.

Piano nazionale di azioni per la salute mentale (Art. 1, comma 346)

La norma, proposta dall'ANCI, dispone che gli importi destinati al PANSM pari ad 80 milioni di euro per l'anno 2026, 85 milioni di euro per l'anno 2027, 90 milioni di euro per l'anno 2028 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029 siano ripartiti sentita la Conferenza Unificata.

Crediti d'imposta nella ZES unica e nelle zone logistiche semplificate (Art. 1, comma 438)

La norma estende agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028.

Il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d'imposta è fissato nel limite di 2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028. Inoltre, vengono posti in capo agli operatori economici interessati specifici obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate circa le spese ammissibili. Infine, estende per gli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d'imposta per le imprese che operano o si insediano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) nel limite di spesa di 100 milioni di euro all'anno.

Misure in materia di rinnovamento e potenziamento degli impianti da fonti rinnovabili (Art. 1, comma 467)

La norma prevede una integrazione al Decreto legislativo 190/24 (Testo Unico Fonti Energie Rinnovabili) inerente i regimi amministrativi di installazione impianti FER.

Nel merito, l'emendamento stabilisce per i soli interventi di repowering e potenziamento di impianti esistenti, se su aree demaniali comunali, che l'intervento possa essere realizzato – una volta autorizzato - solo a fronte di una alienazione dell'area stessa, e fermo restando il riconoscimento al Comune dell'indennità di esproprio.

Si segnala che sul punto si è in attesa, dopo l'avvio dell'iter parlamentare sul decreto correttivo, di un tavolo di confronto con Regioni e Autonomie locali, volto a coordinare disposizioni su cui, già in sede di Conferenza Unificata, Anci ha espresso punti di criticità per i Comuni.

Addizionale d'imbarco aeroporti dell'Emilia Romagna (Art. 1, commi 481-484)

La norma dispone l'esenzione dall'addizionale sui diritti di imbarco aeroportuali degli aeroporti dell'Emilia-Romagna con non più di 700mila passeggeri anno (Rimini, Forlì e Parma), con rimborso del mancato gettito a favore dei Comuni interessati sostenuto da trasferimenti compensativi della Regione Emilia-Romagna.

Misure in materia di definizione e applicazione dei prezziari relativi ai prodotti, alle attrezzature e alle lavorazioni degli appalti di lavori (Art. 1, commi 487-494)

La norma introduce disposizioni volte a garantire il monitoraggio dei costi delle opere pubbliche, la sostenibilità economica dei contratti e una maggiore omogeneità nella formazione dei **prezzi su tutto il territorio nazionale**. A tal fine è prevista l'adozione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di un **prezzario nazionale** dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata. Il prezzario nazionale viene aggiornato annualmente e ha la funzione di supporto e coordinamento rispetto ai prezzari regionali e ai prezziari speciali, indicando anche le soglie di variazione dei prezzi applicabili a livello territoriale; eventuali scostamenti devono essere adeguatamente motivati dalle amministrazioni competenti.

Inoltre, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Osservatorio sperimentale per il monitoraggio dei prezzi delle opere pubbliche, incaricato di raccogliere, analizzare e confrontare i dati sui costi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, nonché di esaminare le dinamiche di mercato che incidono sulla formazione dei prezzi.

La norma disciplina, altresì, la revisione dei prezzi per gli appalti pubblici di lavori, inclusi quelli affidati a contraente generale, le cui offerte siano state presentate entro il 30 giugno 2023. Per le lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2026 fino alla conclusione dei lavori, gli stati di avanzamento sono aggiornati applicando i prezziari regionali o i prezziari speciali vigenti, anche in deroga alle clausole contrattuali originarie. I maggiori importi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi sono riconosciuti in misura differenziata, pari al novanta per cento per i contratti con offerte presentate entro il 31 dicembre 2021 e all'ottanta per cento per quelli con offerte presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.

Vengono infine prorogate e integrate le disposizioni emergenziali in materia di adeguamento prezzi previste dal decreto-legge n. 50 del 2022, estendendone l'applicazione fino all'adozione del prezzario nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Misure in materia di istruzione (Art. 1, commi 518-519)

La norma istituisce dal 2026 presso il Ministero dell'interno un fondo di 20 milioni annui da assegnare ai Comuni per l'erogazione di contributi per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati tra i libri di testo della scuola secondaria di secondo grado. Il contributo finale è destinato alle famiglie con ISEE non superiore a 30mila euro.

Il comma 519 dispone inoltre, per il 2026, un contributo fino a 1.500 euro annui per studente frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado, riservato a famiglie con ISEE fino a 30mila euro e di importo calcolato per scaglioni inversamente proporzionali all'ISEE. Il limite di spesa complessiva è di 20 milioni di euro e il contributo viene erogato direttamente dal Ministero dell'istruzione e del merito.

Bonus valore cultura (Art. 1, commi 538-549)

La norma abroga a partire dal 1° gennaio 2027, la “Carta Cultura Giovani” e il “Bonus Cultura” introdotti dalla legge 234/2021, che resteranno in vigore solo fino al 2026. Viene quindi istituito, a partire dal 2027, il “Bonus valore cultura”, destinato ai giovani che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria superiore entro i 19 anni, a partire dal 2026. Il bonus attribuisce un credito annuale utilizzabile per attività e beni culturali (teatro, cinema, musei, libri, musica, corsi artistici e linguistici, ecc.) nell’anno successivo al diploma.

Il fondo disponibile è limitato a 180 milioni di euro l’anno e le somme ricevute non concorrono al reddito né all’ISEE. Ogni anno, entro il 30 novembre, con decreto del Ministro della cultura, d’intesa con i Ministri dell’economia e dell’istruzione e il ministro dello sport e i giovani, si stabilisce l’importo del beneficio e le modalità di utilizzo. Il Ministero della cultura si occuperà del monitoraggio semestrale e potrà sospendere o revocare il bonus in caso di uso improprio, nonché escludere o sanzionare gli esercenti coinvolti in irregolarità.

Modifica al Codice dei contratti pubblici per attuazione PNRR (Art. 1, comma 623)

La disposizione, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR, modifica la disciplina delle penali e premi di accelerazione previsti dal codice degli appalti.

In particolare, modifica l’articolo 126, comma 2, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sui premi di accelerazione, prevedendo la possibilità di utilizzare a tal fine anche il 50 per cento delle economie derivanti dai ribassi d’asta.

Si prevede, infine, che tale possibilità non infici il ricorso al FOI di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 15 maggio 2022, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Esigenze connesse alla ricostruzione (Art. 1, commi 631-634)

La norma disciplina una serie di disposizioni finalizzate a garantire la prosecuzione e l’accelerazione dei processi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi sismici e calamitosi, estendendo termini, finanziamenti e misure già previste da precedenti provvedimenti legislativi. Nello specifico:

Sisma 2009 – Proroga al 2026 l’efficacia delle norme relative al sostegno dei Comuni colpiti dal sisma del 2009, con una spesa complessiva di 2,85 milioni di euro.

Sisma 2012 – Conferma la prosecuzione del processo di ricostruzione per la Regione Emilia-Romagna colpita dal sisma del 2012 nominando un Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del precedente Commissario delegato.

Sisma 2016 - Gestione straordinaria – Stabilisce che la gestione straordinaria della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2016 prosegua fino al 31 dicembre 2026, con una spesa autorizzata di 59 milioni di euro, destinata al personale e agli uffici speciali regionali coinvolti nelle attività.

Agevolazioni – Diverse proroghe vengono disposte anche per i benefici fiscali e le esenzioni già riconosciute alle aree terremotate, che resteranno valide fino al 31 dicembre 2026.

Anticipazioni di liquidità e FAL delle Regioni (Art. 1, commi 638-644)

La norma dispone la cancellazione del debito regionale associato alle anticipazioni di liquidità, sia per la quota contratta direttamente con lo Stato sia per la quota contratta con CDP, con contestuale cancellazione del Fondo anticipazioni liquidità dal rendiconto degli enti. Tale dispositivo non andrà a modificare sostanzialmente l'onere finanziario complessivamente a carico delle Regioni, dal momento che a fronte dell'accollo statale del debito regionale il pagamento delle precedenti rate regionali di ammortamento del FAL viene sostituito da un nuovo e di pari importo versamento di somme regionali al bilancio dello Stato.

Per effetto della cancellazione del debito regionale dovuto al FAL muta però radicalmente la condizione di avanzo/disavanzo degli enti regionali, dal momento che a partire dal 2026 diverse Regioni si troveranno in una *recuperata condizione di avanzo*. In ragione di ciò, al fine di non aumentare la capacità di spesa e mantenere stabili i saldi della finanza pubblica, le Regioni devono impegnarsi a rispettare nel proprio bilancio di previsione specifici tetti di spesa, potendo applicare sostanzialmente un risultato di amministrazione sulla base delle regole vigenti in materia, ma con riferimento ai risultati del rendiconto 2024.

La preoccupazione dell'Anci è che la previsione di questi nuovi tetti alla spesa regionale, riducendo i margini finanziari nei bilanci regionali, possa tradursi nei prossimi anni in una mancata assegnazione tempestiva di risorse destinate dallo Stato agli enti locali per il tramite delle Regioni, soprattutto in questa particolare fase della finanza territoriale, durante la quale tale meccanismo di finanziamento indiretto è in costante aumento, innanzitutto con riferimento a specifici programmi di spesa in ambito socio-assistenziale e nel campo dell'istruzione.

Tavolo tecnico Mef-Interno-Anci su cancellazione e restituzione delle anticipazioni di liquidità (Art. 1, comma 645)

La norma, proposta dall'ANCI, istituisce entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2026 un tavolo tecnico, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, composto da due rappresentanti del medesimo ministero, un rappresentante del Ministero dell'interno e da due rappresentanti ANCI, senza oneri a carico dei bilanci pubblici.

Il Tavolo ha il compito di verificare le modalità con cui i Comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti, in disavanzo di amministrazione e con incidenza del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 non inferiore al 30% del disavanzo complessivo e non inferiore al 30% della somma delle spese correnti e delle spese per rimborso prestiti, possono accedere alle disposizioni riguardanti le Regioni di cui ai precedenti commi 638-644.

In caso di esito positivo del confronto, pertanto, sarà possibile procedere alla cancellazione del Fondo anticipazioni di liquidità dal bilancio e alla trasformazione delle anticipazioni in debito verso lo Stato, in costanza dell'importo delle restituzioni annuali. In ogni caso, per gli enti che beneficeranno di questa norma è fatta salva anche la deroga di cui all'art. 119, comma 2 per l'utilizzo dell'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio precedente.

Modifiche in materia di approvazione del bilancio consolidato (Art. 1, commi 647-648)

Spostamento termini per l'approvazione del bilancio consolidato. I termini in questione sono prorogati stabilmente dal 30 settembre al 31 ottobre di ciascun anno, attraverso modifiche agli articoli 151 e 161 del TUEL.

L'obbligo di invio del consolidato alla BDAP è fissato **entro 7 giorni dal nuovo termine** di approvazione. Conseguentemente, sono estese alle violazioni di invio del bilancio consolidato le sanzioni di cui al dl 113/2016 (blocco delle assunzioni fino all'avvenuta approvazione ed invio alla BDAP).

Aliquote addizionale comunale IRPEF (Art. 1, comma 650)

La norma, proposta dall' ANCI, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, estende al 2028 le facoltà concesse alle Regioni per effetto dello stesso art. 117 in materia di termini e modalità dei provvedimenti sulle aliquote e scaglioni di riferimento per l'addizionale comunale all'IRPEF:

- anche per il 2026 il termine per l'approvazione degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote è fissato al 15 aprile;
- è estesa al 2028, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, la disciplina che consente ai Comuni di determinare aliquote differenziate dell'addizionale in base ai previgenti quattro scaglioni di reddito;
- è estesa al 2028 la previsione secondo cui, in caso di mancata deliberazione comunale di modifica degli scaglioni e delle aliquote, l'addizionale comunale all'IRPEF si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti nell'ente per l'anno precedente a quello di riferimento.

Modifica delle modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità e altre misure per il miglioramento della capacità di riscossione degli enti locali (Art. 1, comma 659)

La disposizione, frutto di una collaborazione proficua con ANCI, prevede che entro il 31 marzo 2026 siano aggiornati gli schemi contabili degli enti locali per introdurre nuove regole sulla determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

Gli enti locali (Comuni, Città metropolitane, Province, Unioni di comuni) potranno calcolare lo stanziamento al FCDE nel bilancio di previsione in base alla capacità di riscossione dell'ultimo rendiconto, se dimostrano un miglioramento rispetto alla media del triennio precedente (incluso l'esercizio di riferimento).

La prima determinazione del fondo sulla base dei risultati dell'ultimo esercizio è consentita solo in sede di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031. È tuttavia prevista la facoltà di anticiparla in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, sulla base del risultato del rendiconto 2025, provvedendo in corso d'anno alla rideterminazione dello stanziamento al FCDE derivante dal nuovo calcolo. L'aggiornamento consentirà anche di: i) garantire il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni; ii) promuovere un maggiore livello di accuratezza nell'elaborazione delle previsioni di bilancio in termini di cassa; iii) favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, introducendo indicazioni sulle attività e tempistiche del processo di spesa.

Utilizzo risorse accantonate fondo pluriennale vincolato (Art. 1, comma 660)

La norma, proposta dall' ANCI, interviene sulla normativa relativa alla conservazione del fondo pluriennale vincolato (FPV) per le spese non ancora impegnate. In particolare, prevede che, al fine di favorire la tempestiva realizzazione dei contratti sottosoglia, al termine dell'esercizio le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto, a condizione che:

- siano state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento
- sia stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.

Nell'esercizio successivo, in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate confluiscono nella quota appropriata del risultato di amministrazione, a seconda della fonte di finanziamento adottata, in vista della riprogrammazione dell'intervento in conto capitale, con conseguente riduzione di pari importo del fondo pluriennale vincolato.

Riscossione delle entrate locali e AMCO Spa (Art. 1, comma 662)

Con lo stesso articolo 118 viene poi introdotta la possibilità, per gli enti locali, di decidere se affidare o meno il servizio relativo alle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie ad AMCO – Asset management company S.p.A., una società di proprietà del Mef che dovrebbe costituire il nuovo soggetto di riferimento nazionale per la riscossione degli enti locali.

AMCO provvede alle attività di riscossione dei crediti affidati in gestione che restano nella titolarità delle amministrazioni locali, alle condizioni che sono stabilite nell'atto dell'affidamento. AMCO può costituire, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o più patrimoni destinati, per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società;

Gli enti che non affidano la riscossione ad AMCO e che, al termine dei contratti con gli attuali soggetti affidatari della riscossione coattiva, presentano una percentuale di riscossione troppo bassa (sotto una soglia che sarà definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze), saranno obbligati a ricorrere ad AMCO per la riscossione coattiva.

Tra le modalità di intervento di AMCO figura anche il ricorso tramite gara a soggetti privati qualificati per lo svolgimento delle attività di recupero affidate ad AMCO stessa.

Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) per gli enti in dissesto (Art. 1, comma 663)

La disposizione prevede che gli enti in dissesto, nel rideterminare il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente alla presentazione del bilancio riequilibrato, oltre ad escludere i debiti e crediti trasferiti all'Organismo straordinario di liquidazione, iscrivano il fondo anticipazione di liquidità (FAL).

Il disavanzo eventualmente risultante per effetto di tale iscrizione potrà essere ripianato in 10 anni, con quote annuali costanti, a partire dall'anno in cui si presenta il bilancio riequilibrato.

Revisione delle regole di utilizzo degli avanzi vincolati da parte degli enti in disavanzo (Art. 1, comma 664)

La norma introduce una deroga di rilievo alla disciplina dell'utilizzo degli avanzi vincolati per gli enti locali in disavanzo complessivo (co 897-898, L. 145/2018). Il nuovo comma 898-*bis* permette agli enti in disavanzo complessivo di **utilizzare gli avanzi vincolati di parte corrente formatisi l'anno precedente** oltre i ristretti limiti attualmente previsti. Il parere dei revisori dei conti sulla variazione al bilancio di previsione attesta il recupero del disavanzo in conformità al piano di rientro.

La norma prevede altresì che con decreto del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e con il capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, siano aggiornati gli schemi di bilancio per monitorare l'uso delle quote vincolate rese disponibili.

Tasso interesse Comuni in dissesto (Art. 1, comma 665)

La disposizione integra la disciplina relativa alle conseguenze della dichiarazione di dissesto di cui all'art. 248 del TUEL, stabilendo che la misura degli interessi che maturano successivamente al rendiconto relativo alla liquidazione della massa passiva, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intenda fissata al tasso legale pro tempore vigente.

Interventi in materia di federalismo demaniale, anticipazioni di tesoreria e fondo per l'assistenza ai minori (Art. 1, commi 666, 672, 673)

La norma (comma 1) abolisce, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il contributo annuale, pari alla riduzione delle entrate erariali, attualmente a carico in modo permanente delle regioni e degli enti locali che hanno acquisito in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso. È altresì previsto che non si proceda al rimborso degli importi già trattenuti o versati nelle annualità pregresse.

Per agevolare il rispetto della tempestività dei pagamenti, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad **anticipazioni di tesoreria**, è mantenuto a cinque dodicesimi delle entrate correnti (rispetto alla regola ordinaria dei tre dodicesimi) anche per il triennio 2026-2028 (comma 2).

Il comma 3 incrementa, per il solo 2026, la dotazione del **Fondo per l'assistenza ai minori per l'allontanamento dalla casa familiare** di 150 milioni di euro per contribuire alle spese sostenute dai Comuni. Si ricorda che il Fondo Minori affidati con sentenza dell'Autorità giudiziaria è stato introdotto dall'art. 1, co. 759, della legge di bilancio 2025, con una dotazione di 100 mln. di euro annui per il triennio 2025-2027.

Fondo per l'armonizzazione trattamenti accessori personale comunale (Art. 1, comma 674)

Il comma 4 dell'articolo 120 istituisce un fondo con dotazione di 50 mln. di euro nel 2027 e 100 mln. a decorrere dal 2028 per promuovere la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei comuni. Il Fondo è destinato

all'incremento del salario accessorio nell'ambito della determinazione del contratto collettivo nazionale del triennio 2025-27.

Per quanto si tratti di uno stanziamento esiguo rispetto alle necessità connesse ad un effettivo riallineamento dei trattamenti economici tra comparto comunale e altri comparti della PA, si deve segnalare che il fondo rappresenta il primo caso di diretto finanziamento statale di oneri contrattuali di un comparto locale.

Proroga termini delibere TARI (Art. 1, comma 677)

La norma, proposta dall'ANCI, dispone che, a decorrere dall'anno 2026, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del **31 luglio** di ciascun anno.

Facilitazione rinegoziazione mutui (Art. 1, comma 678-679)

La norma, proposta dall'ANCI, **proroga al 2026 le misure volte ad alleggerire gli oneri da indebitamento degli enti locali**, consentendo anzitutto la rinegoziazione in fase di esercizio provvisorio e con delibera dell'organo esecutivo (anche nei casi di accordo con le banche con riferimento ai prestiti bancari) e, inoltre, estendendo al 2028 la **facoltà per gli enti locali di utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse** derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui e dal riacquisto di titoli obbligazionari, includendo anche le operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e altre forme di prestito.

FSC-Roma Capitale (Art. 1, commi 680-681)

La norma dispone la fuoriuscita del Comune di Roma capitale dalla componente perequativa del Fondo di solidarietà comunale.

Il Comune di Roma Capitale, in ragione della sua dimensione e delle sue peculiarità funzionali assorbe una quota rilevante (circa il 20% medio) delle maggiori risorse che ogni anno sono redistribuite in base alla perequazione. La sua fuoriuscita dal sistema perequativo permette quindi di portare a termine l'attuale percorso di riequilibrio delle risorse in modo più equilibrato, assicurando a Roma fin dal 2026 una quota di vantaggio comunque significativa.

La norma ridetermina la dimensione complessiva del FSC per il periodo 2026-30, con l'introduzione di una quota aggiuntiva di risorse statali per il biennio 2026-27 (rispettivamente 15 mln. e 5 mln. di euro, al fine di abbattere l'impatto negativo che il nuovo assetto avrebbe nei primi due anni. Nel periodo successivo, il sistema torna in equilibrio fino ad assicurare a regime un risultato netto positivo a favore del comparto per un importo stimabile annuo di circa 35 mln. di euro. Il vantaggio per Roma è significativo, ma minore nei primi due anni (28 e 38 mln.) per poi stabilizzarsi su 50 mln. di euro a fronte del vantaggio che deriverebbe dalla sua permanenza nel sistema, progressivamente crescente e stimabile in circa 100 mln. a regime.

Estinzione anticipata prestiti obbligazionari (Art. 1, comma 682)

La norma, proposta dall'ANCI, stabilisce che **l'estinzione anticipata dei prestiti obbligazionari non deve avvenire esclusivamente mediante risorse derivanti dalla dismissione di cespiti patrimoniali** disponibili, come previsto da una norma risalente nel tempo e tuttora vigente. La disciplina viene ora giustamente fatta rientrare in quella generale relativa ai prestiti, prevedendo quindi la possibilità di procedere all'estinzione anticipata utilizzando anche la quota libera dell'avanzo di amministrazione.

Proroga disposizioni in materia di imposta di soggiorno – Giubileo 2025 (Art. 1, commi 683-684)

La disposizione prevede che gli incrementi (2 euro) delle tariffe massime dell'imposta di soggiorno, introdotti per il solo 2025 in occasione del Giubileo, possano applicarsi anche all'anno 2026. Il maggior gettito è riservato per il 30% ad alimentare Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per i servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità e il fondo per l'assistenza ai minori per i quali è stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare.

Le modalità di individuazione del maggior gettito e della quota da riservare allo Stato, nonché di determinazione delle riparto da riservare allo Stato e di assegnazione ai fondi di sostegno ai minori sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2026.

Finanziamento dissesti (Art. 1, commi 685-686)

Il fondo di cui al comma 775 della legge di bilancio per il 2025-26 viene esteso, anche per effetto di un emendamento proposto da Anci, sia nella dimensione che nel perimetro degli enti beneficiari. Per l'anno 2026, viene disposta un'**anticipazione fino all'importo massimo di 50 milioni, in luogo dei precedenti 25, ai comuni con popolazione inferiore a 20mila abitanti, invece dei precedenti 7mila.**

La popolazione di riferimento è calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, e i comuni beneficiari sono quelli che hanno deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2017 e aderito alla procedura semplificata, in ogni caso a condizione che l'organo straordinario di liquidazione non abbia ancora approvato il rendiconto della gestione. La restituzione dell'anticipazione potrà avvenire in un periodo massimo di 20 anni, a seconda dell'incidenza dell'importo anticipato sulla popolazione dell'ente.

Norma in materia di ripartizione fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti (Art. 1, comma 687)

La disposizione dispone che i residui 2023 e 2024 del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti siano riversati nel medesimo fondo per l'anno 2026, in favore di comuni che a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali e cedimenti strutturali o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 40 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi due rendiconti approvati. Le spese da sostenere riguardano le richieste non soddisfatte nel

2023 e 2024 per calamità già verificatesi al momento di entrata in vigore della legge, considerate cumulativamente, e sono comunicate dai comuni al Ministero dell'interno entro il 31 marzo 2026.

Attenuazione blocco trasferimenti in caso di inadempimenti degli enti locali (Art. 1, comma 689)

La norma, proposta dall' ANCI, dispone che fino al 31 dicembre 2028 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali, a titolo di quote del Fondo di solidarietà comunale riguardanti il potenziamento dei servizi sociali, degli asili nido e del trasporto scolastico studenti con disabilità (confluite dal 2025 nel Fondo per l'equità del livello dei servizi) o per investimenti da qualsiasi fonte, in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla BDAP o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard.

Disposizioni per la semplificazione e la continuità amministrativa dei comuni di piccole dimensioni (Art. 1, comma 691)

La norma dispone che la possibilità di assegnare la titolarità di sedi di Comuni fino a 5 mila abitanti ai segretari comunali di prima nomina sia prorogata per un ulteriore periodo di 12 mesi, al fine di garantire la continuità amministrativa negli enti locali di piccole dimensioni nonché l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR.

Definizione e monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni - LEP (Art. 1, commi 696-714)

La determinazione di livelli essenziali delle prestazioni (LEP) viene delineata nei commi da 696 a 714 per alcuni servizi di grande rilevanza nell'esercizio di funzioni comunali, in particolare i servizi sociali, commi 699-705, e l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione di studenti con disabilità (ASACOM), commi 706-711.

I commi in questione forniscono definizioni e modalità attuative di alcuni LEP in un arco temporale di massima triennale, muovendo da esigenze di attuazione dell'art. 13 del d.lgs 68/2011 e richiamando la necessità di stabilire per ciascun LEP "i costi e i fabbisogni standard, le metodologie di monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti".

Per quanto riguarda i due servizi di particolare interesse dei Comuni si riportano le seguenti osservazioni.

I commi 699-705 riguardano l'assistenza sociale ma si limitano a riprendere alcuni LEP già individuati in modo frammentario dalla normativa vigente, senza affrontare i temi della conformazione dei servizi sociali e dei (complessi) dispositivi necessari per sistematizzare l'offerta in attuazione delle prescrizioni costituzionali in materia di LEP. L'intervento sembra orientato a dimostrare un attivismo legislativo strumentale all'attuazione formale del federalismo regionale sulla base del quadro di regole e risorse già vigenti, piuttosto che a sviluppare il sistema dei LEP in modo realistico e finanziariamente sostenibile.

Viene istituito un "*Sistema di garanzia dei LEP nel settore sociale*" (co. 699), correlato alla determinazione di un livello di spesa di ciascun Ambito territoriale locale (ATS) "*quale livello*

di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dal 2027, i predetti livelli essenziali delle prestazioni". Si specifica inoltre cosa si intende per nuovi LEP di carattere organizzativo/strumentale: la dotazione minima presso gli ATS di psicologi (una unità ogni 30mila ab.) ed educatori professionali (una unità ogni 20mila ab), indicando un fabbisogno di assunzioni di 4.100 unità aggiuntive ad un costo di 200 mln. di euro. Le nuove figure (di cui il sistema è attualmente largamente sguarnito concorrono alla formazione di un'equipe multidisciplinare obbligatoria in ciascun ATS.

L'acquisizione di questo nuovo personale specialistico è l'unica voce di spesa oggetto di finanziamento integrativo in materia di LEP sociali, attraverso l'incremento di 200 mln. annui dal 2027, disposto dal comma 704, del sostegno al potenziamento dei servizi sociali comunali di cui al co 496, lett. b) della legge 213/2023 (Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi. Tra gli *ulteriori* nuovi LEP figura, infine, l'erogazione di *"un'ora settimanale di assistenza domiciliare da parte dei servizi socio-assistenziali per le persone non autosufficienti, da modulare in funzione della consistenza della platea dei beneficiari, nell'ambito delle ri-sorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti"*. Una formulazione inefficace e del tutto incongrua rispetto alle reali necessità della "platea dei beneficiari", che però pone un ulteriore vincolo, in assenza di analisi di fabbisogno e finanziamento integrativo in un campo caratterizzato da forti differenziazioni territoriali.

La stessa disposizione richiama i LEP sociali già rintracciabili nella legislazione vigente:

- Dotazione minima di assistenti sociali (1:5mila ab. ex co. 792, 1.178/2020)
- Servizi per persone anziane non autosufficienti (co 162, 1.234/2021): di assistenza domiciliare, integrazione sanitaria, coabitazione, domotica, telesoccorso; di "sollevio", attraverso pronto intervento, garanzia continuità operatori in servizio, aiuti anche in cooperazione con terzo settore; di supporto, quali la facilitazione del reperimento di collaboratori/assistenti familiari in collaborazione con Centro per l'impiego e l'assistenza gestionale/legale alle famiglie
- Accesso integrato ai servizi (co 163, 1.234/2021), Punti unici di accesso (PUA) presso le Case di comunità, con équipe miste socio sanitarie (ATS-SSN), per la valutazione multidimensionale (UVM) e la definizione di "Progetti di assistenza individuale (PUI). Uno schema teorico risalente al 2017, tuttora sperimentale, mai verificato su larga scala e mai oggetto di analisi economiche di costo e sostenibilità.

Si demanda ad un DPCM, sulla base di *"ipotesi tecniche"* formulate entro il 30 giugno 2026 dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS):

- la determinazione dei *"livelli di spesa di riferimento per ogni ATS, pari all'ammontare della somma dei fabbisogni standard monetari dei singoli comuni componenti l'ATS"*,
- i criteri e gli obiettivi delle prestazioni di cui al comma 2;
- i criteri di riparto delle risorse *"che tengano conto degli effettivi beneficiari delle prestazioni e dei fabbisogni reali dei territori"*.

Si configura così un meccanismo indeterminato, in quanto non ancorato ai costi standard monetari dei LEP individuati (come richiesto dalla legge 42/2009 e dal d.lgs. 68/2011), che rischia di spingere ad una intollerabile redistribuzione di risorse date, senza alcuna analisi di sostenibilità nel quadro delle complessive attività attualmente svolte dai servizi sociali comunali.

Il comma 702 rinvia ad un apposito DPCM, da emanarsi entro il 2026, la disciplina e le modalità di monitoraggio, anche in coordinamento ed integrazione con i sistemi attualmente in vigore. Il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati comporta (co.

703) l'attivazione del dispositivo di commissariamento già sperimentato per gli obiettivi di servizio (commi 498 e ss., l. 213/2023).

Con il comma 705 si sancisce, infine, che il sistema così delineato, funzionerà a risorse già disponibili, sulla base dei trasferimenti statali elencati nella relazione tecnica per complessivi circa 2,6 miliardi di euro (Fondo non autosufficienza, Fondo politiche sociali, Fondo "Dopo di noi", quota servizi sociali del Fondo speciale equità livello servizi) e delle risorse che gli enti territoriali già impiegano nel settore a legislazione vigente. Questa impostazione appare in netto contrasto con la necessità di valutare in modo analitico e condiviso le eventuali esigenze di integrazione statale in materia di definizione e attuazione dei LEP che è, peraltro, di esclusiva competenza dello Stato a norma dell'art. 117 Cost.

I commi 706-711 definiscono il LEP in materia di servizi ASACOM in quanto "supporto adeguato, permanente e personalizzato, in attuazione del principio di inclusività, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione", indicando quale componente fondamentale "il numero di ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale, da assicurare, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in misura corrispondente a quanto previsto nel piano educativo individualizzato (PEI)". Si ricorda che i servizi di supporto all'autonomia e alla comunicazione degli studenti con disabilità sono di competenza dei Comuni, per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e delle Regioni, per gli ordini scolastici superiori.

Il comma 708 dispone la formazione a decorrere dal 2028 di un registro nazionale delle prestazioni erogate, di cui sarà definito l'utilizzo e l'accesso sulla base di appositi provvedimenti, nel rispetto della riservatezza dei dati relativi ai beneficiari. Nelle more della disponibilità del nuovo registro (fondamentale per determinare i livelli di assistenza necessari), il comma 709 dispone la determinazione di un obiettivo di servizio orientato allo sviluppo delle erogazioni negli enti territoriali più carenti.

Anche in questo caso non si delinea alcun meccanismo di quantificazione delle risorse aggiuntive eventualmente necessarie evocando l'ovvia possibilità che alle risorse trasferite appositamente dallo Stato si aggiungano risorse proprie dell'ente territoriale. Attualmente il servizio svolto dai Comuni comporta oneri complessivi pari a oltre 800 mln. di euro di cui 132 milioni provenienti da un trasferimento statale specifico (2025).

Rifinanziamento fondo morosi incolpevoli (Art. 1, comma 759)

La norma incrementa di 2 milioni di euro il Fondo morosità incolpevole, portandolo così a 22 milioni di euro per il 2026 e lo rifinanzia di 2 milioni di euro per l'anno 2027.

Finanziamento Piano Casa Italia 2027-2028 (Art. 1, comma 784)

La norma, modificando l'art. 1, commi 282 e 284, della legge di bilancio 2024 (legge 213/2023), che prevedeva l'adozione di linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale e istituiva un fondo per il contrasto al disagio abitativo, stabilisce che le suddette linee guida siano adottate con il D.P.C.M. di approvazione del Piano casa Italia (articolo 1, comma 402, della legge di bilancio 2025). Inoltre, **autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per l'anno 2028**. Si specifica che tali risorse contribuiscono alle medesime finalità previste per il Piano Casa Italia (articolo 1, comma 403, della legge di bilancio 2025,

legge 207/2024). La novella pertanto sopprime il riferimento al Fondo per il contrasto al disagio abitativo, che il vigente comma 284 dota delle medesime risorse finanziarie.

Norma contabilizzazione saldi Città metropolitane e Province (Art. 1, comma 834)

La norma, proposta dall' ANCI, dispone che le Province e le Città metropolitane accertino in entrata i valori positivi delle risorse correnti confluite nei fondi perequativi e il contributo statale per il finanziamento delle funzioni fondamentali, determinato sulla base dei fabbisogni e delle capacità fiscali, impegnando contestualmente in spesa il vigente concorso alla finanza pubblica, nonché gli eventuali valori negativi afferenti ai richiamati fondi, al lordo dei contributi accertati e provvedendo, per la quota riferita agli stessi, all'emissione di mandati con versamento in quietanza di entrata.

La norma consente alle Città metropolitane e alle Province di mantenere il valore delle entrate al suo corretto livello senza doverlo ridurre per effetto delle compensazioni intervenute in applicazione dei tagli disposti, in particolare, nello scorso decennio.

Misure in materia di investimenti territoriali (Art. 1, comma 830)

La norma, in considerazione delle regole della nuova governance economica europea applicate agli enti territoriali, stabilisce che, a decorrere dall'anno 2027, le disposizioni che prevedono che l'indicatore di virtuosità si applica tenendo conto dei surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno, si applichino in riferimento al conseguimento, negli esercizi a partire dal 2025, dell'equilibrio finanziario che presenti un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio.

*Nonostante il riferimento agli "enti territoriali", **la norma riguarda esclusivamente le Regioni**, con riferimento ai criteri di assegnazione di una quota di premialità.*

Maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi (Art. 1, comma 831-832)

La norma inserisce una maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi risultanti dal rendiconto della gestione. Ferme restando le priorità indicate dalla norma oggetto di modifica (art. 187, co. 2 del TUEL), relative all'impiego per copertura dei debiti fuori bilancio (lett. a) e per assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio in corso d'anno (lett. b), le successive priorità sono ora poste in chiave di opzioni lasciate alla discrezionalità dell'ente, sulla base delle proprie specificità e dei propri programmi di spesa.

Si tratta delle tre aree di impiego prima indicate dalla norma in ordine decrescente di priorità: investimenti, spese correnti a carattere non permanente ed estinzione anticipata di prestiti. La formulazione con pari livello di priorità tra queste opzioni ripristina una maggiore capacità di controllo e programmazione nell'impiego delle risorse proprie dell'ente locale, tra le quali figurano a pieno titolo, anche per ripetute indicazioni della Corte costituzionale, gli avanzi cosiddetti "liberi" che emergono con l'approvazione del rendiconto.

Concorso segretari comunali (Art. 1, comma 833)

La norma dispone che il Ministero dell'interno sia autorizzato ad iscrivere all'Albo dei Segretari comunali e provinciali anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del corso-concorso indetto nel 2024.

Modalità di recupero dei contributi della finanza pubblica delle risorse eccedenti negli enti locali (Art. 1, commi 835-838)

La norma disciplina, a decorrere dal 2026, nuove modalità di recupero, da parte del Ministero dell'interno, sia dei contributi alla finanza pubblica sia delle risorse COVID-19 risultate eccedenti nei bilanci di comuni, province e città metropolitane, mediante trattenute operate prioritariamente sul fondo di solidarietà comunale o sul fondo sperimentale di riequilibrio (Città metropolitane e Province) e, in caso di incapienza, su altre risorse spettanti agli enti, fino all'applicazione delle procedure forzose di recupero, imponendo agli enti locali di registrare contabilmente tali operazioni accertando le risorse in entrata e impegnando in spesa i relativi concorsi e le restituzioni, con emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

Iniziative per il contrasto all'antisemitismo (Art. 1, comma 851)

La disposizione, autorizza la spesa di 300.000 euro da ripartire a favore dei comuni con più di 80.000 abitanti (circa 65 comuni interessati) per l'organizzazione di eventi celebrativi relativi al contrasto all'antisemitismo e al ricordo delle vittime delle leggi razziali, nonché alla promozione dei valori di pace, dialogo e interculturalità. I termini e le modalità per la ripartizione delle risorse sono stabiliti con decreto del ministero dell'interno.

Disposizioni in materia di tributi locali (Art. 1, commi 853-858)

La norma introduce in forma di interpretazione autentica, disposizioni di fatto innovative in materia di requisiti per la fruizione dell'esenzione dell'IMU di attività sanitarie e didattiche. In particolare, per ciò che riguarda le attività sanitarie, il requisito di non commercialità si verifica in caso di accreditamento con il servizio sanitario nazionale con prestazioni gratuite o oggetto di contribuzione secondo quanto previsto dalla legge. In caso di non accreditamento il requisito è soddisfatto se le attività sono svolte a titolo gratuito ovvero con corrispettivi di importo simbolico e comunque non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale "tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo di servizio"

La norma prevede altresì che gli enti non commerciali accreditati o convenzionati beneficino dell'esenzione IMU indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente e/o dei familiari e che non rileva dell'applicazione dell'esenzione l'inserimento degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie in una specifica categoria catastale.

Con riferimento alle attività didattiche svolte negli immobili posseduti e utilizzati dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché dei trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio, il carattere non commerciale si realizza se il corrispettivo medio

percepito è inferiore al “costo medio per studente” (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell’istruzione e del merito e dal ministero dell’università.

Si precisa inoltre che le disposizioni in questione non danno luogo a rimborsi di somme già versate, avvalorando così il carattere innovativo delle modifiche alla disciplina delle esenzioni IMU in questione.

Tali innovazioni comporteranno probabilmente ulteriori riduzioni del gettito IMU comunale e potranno determinare contenziosi per le difformità che introducono rispetto alla nozione di attività commerciale sancita dal diritto comunitario e dalla legge 1/2012, che ha revisionato la disciplina delle esenzioni IMU ponendo un argine al prosieguo della procedura di infrazione dell’Unione europea per la violazione delle norme sugli aiuti di Stato in relazione al previgente regime delle esenzioni ICI.

Interventi zona di rispetto (Art. 1, comma 911)

La norma, dispone che all'interno della zona di rispetto, purché a distanza non inferiore a 50 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel Comune, il consiglio comunale possa dare esecuzione, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie e previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale:

- alle previsioni urbanistiche vigenti negli strumenti urbanistici alla data del 18 agosto 2002;
- alla realizzazione di interventi urbanistici separati dal perimetro dell'impianto cimiteriale da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista, o da fiumi, laghi, dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari;
- alla realizzazione di interventi urbanistici da localizzarsi, in contiguità ad interventi urbanistici già attuati, sul lato opposto rispetto al perimetro dell'impianto cimiteriale.